



TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE

All'udienza del 30/01/2018 davanti al giudice dott.ssa Paola Caporali chiamata la causa n. r.g. 1027/2015 è presente l'Avv. Sara Pollini, in sostituzione degli Avv. ti Claudio Defilippi e Deborah Cianfanelli, la quale in relazione all'istanza di rimessione in termini presentata da controparte, senza accettare alcun contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, rileva in ogni caso inammissibilità sotto i seguenti profili:

- i documenti prodotti si sono formati in data 14.03.2014 (verbale udienza CTR Firenze) e 20.04.2015 (l'esposto) e quindi antecedentemente al termine per il deposito delle memorie istruttorie; è noto come sia onere della parte attivarsi entro tale scadenza al fine di raccogliere le prove a sostegno della propria domanda e /o eccezioni, soprattutto quando le prove siano già esistenti e precostituite. Pertanto si ritiene che la decadenza sia imputabile esclusivamente alla parte, che difatti non ha giustificato in alcun modo il ritardo, con inapplicabilità dell'art. 153 cpc;
- i documenti prodotti da controparte sono in ogni caso del tutto inconferenti rispetto al giudizio in questione, riguardando finanche un terzo. Su tale punto si è già provveduto alla tutela nelle opportune sedi e si chiede in ogni caso che del comportamento tenuto dalla controparte si tenga conto in sede di decisione. L'atto del terzo risulta difatti depositato unicamente al fine di screditare la controparte, indicando un fatto completamente estraneo al giudizio con violazione del diritto alla Privacy ed è stato percepito come volto a ledere l'onore, la dignità nonché la professionalità, anche in aperta violazione di ogni dovere di colleganza.
- Quanto al verbale di cui alla udienza in camera di consiglio del 14.03.2014 di fronte alla CTP di Firenze, ricorso n. 102/14, che avrebbe procurato grande sorpresa al sig. Falzea, basti sottolineare che trattavasi di camera di consiglio per la mera sospensiva, in cui non è prevista né consentita la presenza delle parti. L'udienza successiva è stata personalmente affrontata dal sig. Falzea senza alcuna difesa tecnica.
- Inoltre ed in ogni caso, l'istanza di rimessione in termini è tardiva. La Cassazione con sentenza 24016/13 ha dichiarato che la rimessione in termini presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa in una decadenza per causa non imputabile; in particolare la parte deve attivarsi non appena abbia acquisito la consapevolezza della decadenza.



Controparte dichiara di essere venuta a conoscenza dei documenti di cui chiede l'ammissione in data 13.04.2016 per il verbale udienza CTR Firenze e in data 04.10.2016 per l'esposto; tuttavia l'istanza veniva presentata solamente un anno e mezzo dopo. L'istanza è quindi intempestiva e come tale inammissibile.

– Si riporta a tutti gli scritti difensivi precedentemente depositati e alle relative conclusioni anche in merito al comportamento di controparte.

È presente il convenuto personalmente con l'Avv. Caterina Argese. L'avv. Argese si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

In particolare l'avv. Argese ai fini della prova della tempestività delle produzioni documentali oggetto di richiesta di remissione in termini produce copia della richiesta di copia a firma del sig. Brono Falzea datata 8.04.2016 con apposti timbro del 13.04.2016 che rileva essere data successiva ai termini di deposito delle memorie istruttorie.

L'avv. Argese evidenzia altresì che la parte di documentazione di cui alla suddetta richiesta di remissione in termini, relativa anche ai fatti e condotte di soggetti terzi rispetto al presente giudizio, è stata richiesta dalla parte in quanto il sig. Falzea aveva richiesto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano la riunione del procedimento disciplinare davanti allo stesso pendente con altro procedimento sempre davanti al medesimo ordine degli avvocati instaurato in seguito a segnalazione del medesimo sig. Falzea.

L'avv. Pollini ribadisce l'inconferenza della suddetta documentazione rispetto al presente giudizio e rileva la tardività della documentazione oggi prodotta riportandosi a quanto già dedotto in merito all'istanza di remissione in termini.

L'avv. Argese con riferimento alla contestata inconferenza della documentazione in questione rileva che la stessa documentazione inerente il procedimento innanzi alla commissione tributaria riguarda un procedimento per cui controparte ha richiesto il pagamento di compensi professionali.

L'avv. Argese si riserva di produrre anche telematicamente i documenti oggi prodotti

Il Giudice

Preso atto riservata la valutazione circa la tempestività e rilevanza della documentazione prodotta dalle parti unitamente al merito, rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.01.2019 ore 8,50

Il Giudice
dott.ssa Paola Caporali

